

**CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

(Art. 3, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale)

tra

Il CFP San Giuseppe Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Lodi, via XX Settembre nr. 7; codice fiscale 06237430969 d'ora in poi denominato soggetto promotore, rappresentato dal Sig. nato a il in qualità di Direttore del Centro

e

(Ragione sociale dell'azienda ospitante)

.....
con sede legale inPartita IVA/Codice Fiscale
d'ora in poi denominato soggetto ospitante rappresentato dal
Sig. nato a il

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 4, della legge 28 marzo 2003 n. 53 e dell'art. 18, comma 1 lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore; ai sensi del decreto attuativo (D.Lgs. 77 del 2005) dell'art. 4 della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e dell'art. 18 della L. 196 del 1977.

L'azienda ospitante dichiara inoltre che:

- è in regola con l'applicazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 626/94 e successive modificazioni)
- si impegna a fornire al tirocinante la necessaria informazione relativa ai rischi specifici relativi all'attività di stage prevista nel progetto formativo
- si impegna a fornire al tirocinante la necessaria formazione sulla prevenzione dei suddetti rischi e sul corretto uso delle attrezzature eventualmente impiegate
- si impegna a fornire al tirocinante i necessari Fdispositivi di Prevenzione Individuale laddove necessari

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicate dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Lodi, li

Timbro e firma del soggetto promotore.

Timbro e firma del soggetto ospitante.